



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRANTE e DELLA SETA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2010

Modifiche all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scelta della forma di gestione e delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato

ONOREVOLI SENATORI. - L'acqua è un bene comune, il suo utilizzo deve rispondere a criteri di utilità pubblica. Sull'argomento grava l'estrema difficoltà di vedere la questione rappresentata nei suoi, tanti e indiscutibili aspetti, fuori dalle opposte fazioni di chi idealizza la gestione pubblica dell'acqua, come se fosse garanzia di servizio equo ed efficiente, e di chi idolatra quella privata.

Per questo può essere utile ricapitolare almeno qualcuno di questi aspetti, indispensabili per formarsi un giudizio equilibrato.

Distinguere in modo rigido, come fanno molti paladini della privatizzazione, tra proprietà dell'acqua che deve rimanere pubblica (come peraltro sancito da innumerevoli norme di legge e convenzioni internazionali), e gestione del servizio che va affidata ai privati, è una formula astratta. Se come sta avvenendo in quasi tutti i casi di privatizzazione del servizio, i «privati» che gestiscono l'acqua sono grandi imprese multinazionali mille volte più strutturate e influenti degli enti pubblici (comuni, consorzi di comuni, ambiti territoriali ottimali) «custodi» delle reti e dell'efficienza, dell'efficacia, dell'equità del servizio, questo rende assai complicato per i «controllori» fare valere l'interesse pubblico nei confronti dei «controllati», e presenta il forte rischio che i gestori privati incassino i profitti della vendita del prodotto-acqua e ai controllori pubblici resti l'onere, in Italia quanto mai pesante, della modernizzazione e della manutenzione delle reti.

Non è vero che l'Europa impone agli stati membri la privatizzazione dei servizi idrici. In base alle leggi comunitarie, ogni paese deve affidare al mercato la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ma a decidere se l'acqua rientri o no in questa categoria sono i singoli Stati. Così in Europa ci sono Paesi dove la privatizzazione dei servizi idrici si è quasi del tutto compiuta, altri dove l'acqua è gestita tuttora da soggetti pubblici, altri ancora dove realtà territoriali anche molto rilevanti che avevano optato per la privatizzazione ora stanno ripubblicizzando la gestione dell'acqua (il caso più noto e importante è quello di Parigi).

Quanto detto fin'ora dimostra che sono infondate tanto l'equazione tra gestione pubblica e uso equo ed efficace del «bene comune» acqua, quanto quella tra privatizzazione e gestione efficiente. Allora, molto meglio sarebbe lasciare agli enti locali la scelta su come sia meglio gestire i servizi idrici, tenendo ben presente che si tratta di un bene non privatizzabile che non deve sottostare a criteri mercantili e mettere in campo una forte, autorevole, indipendente autorità pubblica chiamata a controllare che le gestioni rispondano ai criteri di un uso socialmente equo e ambientalmente sostenibile dell'acqua.

Proprio per i suddetti motivi e per garantire una migliore tutela degli utenti e un maggiore controllo del cittadino sulla gestione di un servizio pubblico nasce il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e seguenti modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «si applicano a tutti i servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del servizio idrico integrato,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del servizio idrico integrato,»;

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera *d)*, le parole: «, nonché in materia di acqua» sono soppresse.

2. All'articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: «, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche ed economiche» sono soppresse.

